Cassazione penale sez. I, 23/09/2025, n. 31806

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza emessa in data 15 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano contro il provvedimento con il cui il magistrato di sorveglianza di Pavia, in data 07 febbraio 2025, ha concesso a (*omissis*) un permesso per partecipare, quale attore e componente di una compagnia teatrale, ad uno spettacolo da organizzare presso un teatro di Voghera, in data da definirsi.

Il Tribunale ha preso atto che il detenuto aveva partecipato a due spettacoli svolti allâ??interno del carcere di Voghera, e che la DDA di Napoli, richiesta perché il soggetto Ã" detenuto per reati di cui allâ??art. 4-bis Ord. pen., pur avendo espiato la pena ad essi relativa, aveva espresso parere negativo stante il suo profilo e il suo mancato ravvedimento, ma ha ritenuto che non siano state prospettate esigenze di sicurezza, da ritenersi comunque tutelate stante la presenza della scorta assicurata dalla polizia penitenziaria, e che il profilo dellâ??art. 30 Ord. pen. debba essere esteso oltre le esigenze familiari, fino a comprendere specifiche esigenze trattamentali rispondenti alla finalità di umanizzazione della pena, potendo lâ??attività prospettata assumere rilievo nellâ??operazione di rieducazione e risocializzazione del detenuto.

2. Avverso lâ??ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione allâ??art. 30 Ord. pen.

Il Tribunale ha fornito una motivazione in contrasto con il testo normativo dellâ??
art. 30 Ord. pen. e con la giurisprudenza di legittimit
 \tilde{A} , che collega la concessione del permesso a eventi eccezionali e relativi ai propri familiari. Si tratta di una norma che risponde allâ??
esigenza di umanizzazione dellâ??
esecuzione della pena, ma non pu \tilde{A}^2 essere applicata al di fuori dei casi specificamente descritti dal legislatore. La concessione del permesso motivata solo affermando che la partecipazione ad uno spettacolo teatrale da svolgersi fuori dal carcere $\tilde{A}^{"}$ rilevante per il graduale reinserimento del detenuto nella societ
 \tilde{A} stravolge la funzione del permesso di necessit
 \tilde{A} , che non $\tilde{A}^{"}$ finalizzato al recupero sociale e alla rieducazione del detenuto, funzione svolta invece dal permesso-premio di cui allâ??
art. 30-fer Ord. pen.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto lâ??annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso \tilde{A} " fondato, e deve essere accolto.

2. Lâ??art. 30 Ord. pen. stabilisce la concedibilitĂ di permessi â??nel caso di imminente pericolo di vita di un familiareâ?• o, al secondo comma, â??eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravitĂ â?•. Ă? evidente, pertanto, che la norma Ă" finalizzata a permettere al detenuto il mantenimento dei rapporti familiari, in attuazione del precetto dellâ??art. 28 Ord. pen., secondo cui deve essere dedicata â??particolare curaâ?! a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglieâ?•, anche consentendo loro di prendere parte, con le opportune cautele, ad eventi familiari gravi, o comunque tali da eccedere lâ??ordinarietĂ . Questa Corte ha stabilito, infatti, che â??Ai fini della concessione del permesso di necessitĂ previsto dallâ??art. 30, comma secondo, ord. pen., rilevano i requisiti dellâ??eccezionalitĂ della concessione, della particolare gravitĂ dellâ??evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, la cui sussistenza deve essere accertata tenendo conto dellâ??idoneitĂ del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto, mentre la pericolositĂ del richiedente e la gravitĂ dei fatti da lui commessi possono venire in rilievo esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutiveâ?• (Sez. 1, n. 33400 del 29/04/2024, Rv. 286695).

Lâ??istituto previsto dalla norma, pertanto, deve necessariamente avere correlazione con la vita familiare del detenuto, altri essendo gli istituti o le procedure stabiliti dal legislatore per consentire al medesimo di partecipare attivamente a specifici percorsi trattamentali, o di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro: lâ??art. 27 Ord. pen. favorisce lâ??organizzazione di attivitĂ culturali, sportive o ricreative, anche nel quadro del trattamento rieducativo dei detenuti, lâ??art. 17 Ord. pen. prevede la possibilitĂ di aprire a soggetti privati e associazioni pubbliche la partecipazione allâ??azione rieducativa, anche consentendo loro lâ??accesso allâ??istituto penitenziario, e infine lâ??art. 30-fer Ord. pen. consente la concessione di permessi â?? premio, finalizzati a permettere ai detenuti di curare i predetti interessi, diversi dal rapporto familiare.

La previsione, nellâ??ordinamento penitenziario, di istituti e procedure che consentono di attuare specifici percorsi trattamentali e di rispondere alle esigenze di rieducazione e risocializzazione del detenuto rende erronea lâ??interpretazione estensiva dellâ??istituto di cui allâ??art. 30, comma 2, Ord. pen. suggerita dal Tribunale di sorveglianza e, ancor prima, dal magistrato di sorveglianza, in quanto non vi Ã", da parte del legislatore, una totale chiusura alle predette esigenze, che potrebbe rendere giustificata unâ??interpretazione costituzionalmente orientata delle diverse norme vigenti.

Nellâ??interpretazione di una norma, il giudice deve sempre rispettare la volontà del legislatore, pur valutando la conformità della stessa alle garanzie costituzionali: la pronuncia Sez. U, n. 1626/2021, Bottari, in riferimento ad una interpretazione estensiva delle regole relative alla presentazione di un ricorso, ha ribadito che essa â??non puòâ?\ tradursi nellâ??attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legisâ?•, con lâ??ulteriore precisazione secondo cui â??in presenza di un univoco tenore letterale della norma deve ritenersi precluso il ricorso ad unâ??interpretazione â??adeguatriceâ?• e, nel caso di dubbio circa la sua conformità ai

principi costituzionali o convenzionali internazionali, si dovrebbe necessariamente lasciare spazio unicamente al sindacato di legittimit\tilde{A} costituzionale\tilde{a}?•.

3. Nel presente caso, lâ??interpretazione dellâ??art. 30, comma 2, Ord. pen. suggerita dal Tribunale di sorveglianza ha comportato, invece, lo stravolgimento di tale norma, stabilendone lâ??applicabilità a casi del tutto diversi da quelli decisi dal legislatore e attribuendole una finalità che il legislatore ha previsto per altre norme dellâ??ordinamento penitenziario. Tale interpretazione, inoltre, ha comportato, di fatto, la disapplicazione dellâ??art. 30-ter Ord. pen., consentendo la concessione di un permesso equivalente ad un permesso-premio a detenuti i quali, come esplicitamente dichiarato nellâ??ordinanza, non potevano fruirne. La motivazione di tale decisione, di permettere in tal modo la partecipazione del detenuto ad unâ??iniziativa trattamentale utile per il suo processo di risocializzazione, non può consentire una simile violazione delle norme, potendo e dovendo tale iniziativa essere organizzata con modalità diverse, strutturate sulla base delle esigenze e delle possibilità di partecipazione del singolo detenuto.

Deve ribadirsi, pertanto, il principio già stabilito da questa Corte, secondo cui â??Ã? illegittimo un permesso di necessità finalizzato a consentire al detenuto di partecipare ad un evento rientrante nel programma trattamentale e tuttavia non riconducibile alla sua sfera familiare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la concessione di un permesso di necessità ad un detenuto affinché potesse presenziare, con scorta, ad una mostra dâ??arte promossa dallâ??amministrazione penitenziaria nellâ??ambito di un progetto di inclusione contemplante attività esterne anche per detenuti non aventi i requisiti per fruire di permessi-premio)â?• (Sez. 1, n. 38220 del 01/04/2019, Rv. 276846).

4. Per i motivi esposti il ricorso deve pertanto essere accolto, e il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Milano, nonché quello, di analogo contenuto, emesso dal magistrato di sorveglianza di Pavia in data 07 febbraio 2025, devono essere annullati senza rinvio, essendo palese lâ??estraneità della situazione dedotta allâ??ambito di applicabilità dellâ??art. 30 Ord. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio lâ??ordinanza impugnata e quella del magistrato di sorveglianza oggetto di reclamo.

Così deciso in Roma il 12 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2025.

Campi meta

Massima: La concessione del permesso di necessit\(\tilde{A} \) per ragioni non inerenti la sfera familiare, ma per la partecipazione a iniziative di carattere trattamentale o culturale esterne, costituisce una violazione di legge che stravolge la ratio dell'istituto. Tale interpretazione estensiva \(\tilde{A}^{\circ} \) altres\(\tilde{A}^{\circ} \) illegittima in quanto consente di aggirare di fatto le preclusioni oggettive e i requisiti severi previsti per il permesso-premio (art. 30-ter Ord. pen.), specialmente a beneficio di detenuti per i reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen. che, non potendo accedere a misure premiali o concessioni ordinarie senza l'adempimento di precisi oneri (collaborazione o prova di irrilevanza del vincolo associativo), verrebbero altrimenti ammessi ad un'uscita equivalente al permesso-premio. Il riferimento al profilo del detenuto ex art. 4-bis Ord. pen. e al parere negativo della DDA rafforza l'erroneit\(\tilde{A} \) della decisione, che ha utilizzato un istituto (permesso di necessit\(\tilde{A} \)) per scopi (rieducazione esterna) per cui il legislatore ha previsto un'altra norma (permesso-premio) con specifici sbarramenti per quella categoria di reati. Supporto Alla Lettura:

ART. 41 BIS E 4 BIS ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Il 41 bis ord.pen. dispone il regime di detenzione speciale del cd. carcere duro che limita in modo significativo i diritti del detenuto, come le visite, le comunicazioni e la possibilitA di partecipare ad attività ricreative con lâ??obiettivo di impedire che i detenuti possano continuare a mantenere contatti con lâ??esterno, in particolare con i gruppi criminosi di appartenenza. Il 41bis, viene applicato in presenza di specifici reati indicati proprio dalla??articolo della legge penitenziaria in questione. Si tratta, naturalmente, di crimini considerati più gravi a livello legale e sono quelli: � aventi finalità di terrorismo; â?¢ di associazione a delinquere di stampo mafioso; â?¢ commessi per agevolare lâ??attività delle associazioni mafiose; â?¢ di riduzione o mantenimento in schiavitù; â?¢ di sfruttamento della prostituzione minorile; â?¢ di tratta di persone; â?¢ di acquisto o alienazioni di schiavi; â?¢ di violenza sessuale di gruppo; â?¢ di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; â?¢ di associazione a delinquere per contrabbando di tabacchi lavorati allâ??estero; â?¢ di associazione a delinquere per traffico di sostanze psicotrope o stupefacenti. Invece, il 4-bis ord. pen. elenca una serie di reati cd. ostativi e riguarda le condizioni e i termini per lâ??accesso ai benefici previsti dalla legge n. 354/1975 per chi Ã" condannato per reati di mafia o terrorismo, in particolare in relazione alla collaborazione con la giustizia. Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modifiche, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, ha novellato lâ??art. 4-bis ord. pen., prendendo le mosse dallâ??ord. n. 97 del 2021 (e prima ancora dalla Corte EDU), con la quale la Corte costituzionale ha accertato \hat{a} ?? senza per \tilde{A}^2 dichiararla \hat{a} ?? \hat{a} ?? \hat{a} ?? \hat{d} del c.d. ergastolo ostativo, statuendo la necessitĂ di superare lâ??equazione â??mancata collaborazione-pericolositĂ sociale-divieto assoluto di accesso ai beneficiâ?.